



**PROPOSTE DI EMENDAMENTI
AC 2162 A**

**Conversione in legge del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16,
recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché
misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle
istituzioni scolastiche**

Sommario

Scadenze pagamento TARI.....	3
Riformulazione dell'anticipazione pagamento fondo di solidarietà.....	4
Responsabilità del pagamento TASI in capo al possessore.....	5
Funzionario responsabile IMU - armonizzazione con previsione IUC	6
Revisione gettito IMU 2014 sulla base dell'andamento flussi fabbricati D.....	7
Pubblicazione delle aliquote	8
Crediti dei comuni vs OSL e alleggerimento sanzioni PSI.....	9
Anticipazione di liquidità.....	10
Pagamenti TASI e TARI.....	11
Verifica gettito IMU anno 2013.....	12
Individuazione dei servizi indivisibili TASI.....	13
Disposizioni in materia di contrattazione decentrata	14
Disposizioni in materia di assunzioni e spese di personale.....	15
Assunzioni di dirigenti a tempo determinato.....	17
Assunzioni di personale nelle società partecipate.....	19
Modifiche alla disciplina del pre-dissesto articolo 243-bis comma 8 lettera g)...	21
Modifiche alla disciplina del pre-dissesto articolo 243-bis comma 9 lettere b) e c)	22
Modifiche alla disciplina di riequilibrio finanziario, articolo 243-ter comma 2...	24
Pagamenti e anticipazione di liquidità. Modifiche al D.L. n. 35 del 2013.....	25

Scadenze pagamento TARI

Articolo 1

All'articolo 1 comma 1 aggiungere la seguente lettera

b-bis) Per l'anno 2014, nelle more della regolamentazione della Tari o della determinazione delle relative tariffe, il Comune può richiedere il pagamento fino ad un massimo di due rate del tributo, sulla base di una deliberazione della Giunta comunale da pubblicare sul sito web istituzionale dell'ente. A tal fine i comuni inviano ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati secondo le misure tariffarie già in vigore nel 2013 in materia di prelievo fiscale o tariffario sul servizio rifiuti, ovvero indicano le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. Il termine per l'adempimento di cui al periodo precedente non deve essere anteriore a trenta giorni successivi all'invio dei modelli. Nel caso in cui il Comune adotti modalità di pagamento diverse dall'invio di modelli precompilati, la delibera che indica la data dei pagamenti richiesti, deve essere pubblicata sul sito web istituzionale dell'ente almeno trenta giorni prima del termine di pagamento della prima rata.

Motivazione

Il rinvio del termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2014, come da articolo 2 -bis introdotto durante l'iter in Commissione comporta lo slittamento dei termini per l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe delle entrate tributarie, TARI compresa.

È necessario, per evitare crisi di liquidità e ritardi nei pagamenti che i Comuni, parimenti all'anno 2013 possano acquisire le rate TARI nelle more della regolamentazione. Le rate sono al massimo due, come già stabilito dalla legge per il 2013 (dl n. 35/2013, art. 10, co 2, lett. b) e la decisione viene demandata ad una delibera della Giunta comunale.

La prassi in uso presso la quasi totalità dei Comuni è la liquidazione degli importi dovuti attraverso invio di modelli precompilati, che permettono l'ordinato svolgimento della riscossione e la più ampia informazione dei contribuenti. La proposta assicura inoltre congrui termini per la comunicazione delle scadenze di rateizzazione (trenta giorni dall'invio di modelli personalizzati o dalla pubblicazione della delibera), e prevede la pubblicazione delle decisioni sui siti web istituzionali dei Comuni.

Riformulazione dell'anticipazione pagamento fondo di solidarietà

L'articolo 8 è così sostituito:

1. Entro 5 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, il Ministero dell'interno eroga ai comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna un importo, a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'importo dell'attribuzione è pari, per ciascun comune, all'8 per cento delle risorse standard di riferimento relative all'anno 2013 sulla cui base è stato determinato il fondo di solidarietà comunale per il medesimo anno, così come risultanti dagli importi pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del 31 dicembre 2013. L'erogazione di cui al periodo precedente è effettuata scomputando le somme già erogate entro il 15 marzo 2014 in base alla previgente formulazione del presente articolo.”

Motivazione

L'erogazione a titolo di anticipazione delle somme dovute a titolo di Fondo di solidarietà comunale disposta con l'articolo 8 del dl 16 è stata determinata in proporzione (20%) del Fondo 2013. Tale proporzionamento penalizza i Comuni che, per effetto della dimensione della base imponibile dell'IMU standard 2013, dispongono di assegnazioni minime o nulle del Fondo stesso. Tali Comuni, benché più dotati di base imponibile propria, non possono tuttavia far conto sul gettito tributario fino alla metà di giugno (scadenza della prima rata dell'IMU) ed hanno pertanto un fabbisogno di liquidità in tutto simile a quello degli enti meno dotati di tributi propri.

La riformulazione dell'anticipazione recata dalla proposta di modifica dell'articolo 8 permette di erogare a tutti i Comuni un importo congruo rispetto alle rispettive necessità di cassa, in quanto commisurato all'insieme delle risorse standard 2013, sulla base di una percentuale (l'8%) finanziariamente equivalente a quella stabilita con la formulazione originaria dell'articolo 8.

Nel complesso, l'erogazione dell'anticipo passerebbe da circa 1,39 mld. a circa 1,72 mld., per effetto dell'erogazione di ulteriori 330 mln. di euro a circa 2.100 Comuni che con l'applicazione del nuovo criterio risulterebbero in credito, ferma restando, ovviamente, l'erogazione già effettuata in base al vecchio criterio.

Responsabilità del pagamento TASI in capo al possessore.

Articolo 1

All'articolo 2, comma 1, aggiungere la seguente lettera:

“i) Al comma 681, il secondo e il terzo periodo sono così sostituiti: “L’occupante è assoggettato alla TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è dovuta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, che provvede al pagamento dell’intera imposta con diritto di rivalsa sull’occupante per la quota da questi dovuta.”

MOTIVAZIONE

La modifica proposta è volta a semplificare gli adempimenti e a limitare la platea di soggetti materialmente tenuti al pagamento della TASI, evitando la proliferazione di versamenti di entità minima, che costituirebbero una fonte di erosione del gettito e di aggravamento delle attività di controllo.

Funzionario responsabile IMU - armonizzazione con previsione IUC

Al decreto legge 6 marzo 2014, n.16 dopo l'articolo 1, è inserito il seguente articolo 1- bis

«All'articolo 9 del decreto legislativo n. 23 del 2011, il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni e gli interessi si applica l'articolo 1, commi da 692 a 701, della legge n. 147 del 2013"».

MOTIVAZIONE

La proposta mira ad uniformare i poteri del funzionario responsabile e le procedure sanzionatorie relative ai tre tributi di cui si compone la IUC, risolvendo soprattutto i dubbi interpretativi relativi al funzionario responsabile IMU, che nella disciplina Ici, applicabile anche all'Imu, in forza del rinvio contenuto nell'articolo 9 del Dlgs n. 23 del 2011, è privo della rappresentanza in giudizio dell'ente, prevista, invece, espressamente nella disciplina IUC dal comma 692.

Il dubbio interpretativo deriva dalla sequenza delle norme sotto riportate.

L'articolo 1, comma 639 della legge n. 147 del 2013 istituisce l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI).

I commi da 692 a 701 della legge n. 147 del 2013 recano la disciplina comune alla IUC, precisando che alla nuova imposta si applicano anche le disposizioni comuni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge n. 296 del 2006.

Il comma 703 precisa tuttavia che l'istituzione della IUC "lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU" e quindi rimane il dubbio se in forza di tale prescrizione le disposizioni recate dai commi 692-701 non siano applicabili alla disciplina Imu.

Il dubbio appare rilevante, perché se si ritiene che la rappresentanza in giudizio dell'ente spetti al funzionario responsabile eventuali deleghe conferite dal Sindaco sarebbero sanzionate con l'inammissibilità degli atti processuali presentati dal Comune, e viceversa, se si ritiene che il funzionario IMU non sia legittimato, eventuale deleghe conferite da tale soggetto, porterebbe alla stessa sanzione dell'inammissibilità.

Al fine di evitare un inutile contenzioso, e stante la delicatezza del problema, è quindi necessario risolvere fin da subito il dubbio interpretativo.

Revisione gettito IMU 2014 sulla base dell'andamento flussi fabbricati D

All'articolo 1, comma 730 della legge 27 dicembre 2013, n.147, al comma 380-ter, lettera a), il quarto periodo è soppresso.

In alternativa

Al quarto periodo del comma 380-ter, introdotto dal comma 730 della legge 27 dicembre 2013, n.147, sono aggiunte le seguenti parole: “ , sulla base di una metodologia concordata con ANCI e tenendo conto delle effettive possibilità di recupero di eventuali pagamenti insufficienti o omessi”.

MOTIVAZIONE

Con il quarto periodo del comma 380-ter, lettera a) della legge n. 228 del 2012, introdotto dalla legge di stabilità per il 2014, il Governo è autorizzato a modificare le risorse assegnate ai Comuni in modo unilaterale e senza alcuna preventiva concertazione, in ragione dei risultati effettivi del gettito incassato dallo Stato (IMU da fabbricati D).

In alternativa all'abolizione della previsione, si propone di attivare il riassetto delle risorse comunali sulla base di una metodologia concordata.

Pubblicazione delle aliquote

All'articolo 1, comma 1, aggiungere la seguente lettera:

e) 1. Per l'anno 2013, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e dall'articolo 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono valide le deliberazioni relative al bilancio di previsione, alla modifica delle tariffe e delle aliquote dei tributi e dei servizi comunali, nonché alla relativa regolamentazione, che si sono perfezionate in data successiva al termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione.

MOTIVAZIONE

Il 2013 è stato caratterizzato da ripetute modifiche della normativa riguardante i tributi comunali, alcune delle quali intervenute nell'ultima parte dell'anno. Le proroghe del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, da ultimo fissato al 30 novembre, non hanno tuttavia permesso a diversi Comuni di superare obiettive difficoltà nel tempestivo svolgimento dei complessi adempimenti connessi al provvedimento. Tale difficoltà ha portato in taluni casi all'approvazione del documento previsionale e delle deliberazioni connesse, con particolare riferimento alle delibere tributarie, in data successiva al termine del 30 novembre, benché il processo deliberativo sia stato avviato in corretto anticipo attraverso l'adozione del bilancio di previsione da parte della Giunta comunale. Il comma 1 della proposta di emendamento permette, per il solo 2013, di considerare valide tutte le delibere che si sono perfezionate in data successiva all'approvazione del bilancio. Con il comma 2 si assicura l'efficacia, per il solo 2013, alle delibere di istituzione o variazione delle aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef relative al medesimo anno 2013, pubblicate dal Ministero dell'Economia e delle finanze sul proprio sito Internet entro il 31 dicembre 2013, a fronte del termine ordinario fissato dalla legge al 20 dicembre, a seguito di ritardi di comunicazione da parte dei Comuni.

Crediti dei comuni vs OSL e alleggerimento sanzioni PSI

All' articolo 3, aggiungere il seguente comma:

All'art. 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64, è aggiunto in fine il seguente comma:

“(17 – septies). Per lo stesso motivo, i crediti vantati dai Comuni di cui al comma precedente nei confronti dell’Organismo Straordinario di Liquidazione di cui all’art. 245 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e derivanti da pagamenti effettuati in conto residui passivi nell’anno di dichiarazione del dissesto sono integralmente riconosciuti, con decreto del Ministero dell’Interno, quali crediti privilegiati, direttamente rimborsati dallo Stato al Comune a valere sui trasferimenti del fondo sperimentale di riequilibrio di cui al D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni , di competenza del Comune, per l’esercizio relativo al bilancio stabilmente riequilibrato di cui agli artt. 259 e seguenti del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni. Il credito integralmente riconosciuto è gravato da vincolo di destinazione di cassa per il pagamento delle imprese creditrici dei Comuni medesimi, per forniture e lavori fatturati nei tre esercizi successivi a quello di dichiarazione del dissesto finanziario. Negli enti con popolazione superiore a 60.000 abitanti, nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall’esito delle misure di riduzione dei costi dei servizi, nonché dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipati, i cui costi incidono sul bilancio dell’ente, sono esonerati dalla sanzione di cui all’articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183 comminata dal Ministro dell’interno nel terzo esercizio successivo a quello di raggiungimento dell’equilibrio.”

MOTIVAZIONE

L'emendamento proposto è finalizzato a liberare l'amministrazione ordinaria dell'ente in difficoltà dal peso degli obblighi provenienti dalla gestione liquidatoria (dall'OSL) attraverso il riconoscimento come crediti privilegiati, direttamente rimborsati dallo Stato, dei crediti vantati dal Comune nei confronti dell'Organismo straordinario di Liquidazione.

Anticipazione di liquidità

All'articolo 3 aggiungere il seguente comma:

“ Gli Enti Locali che hanno fatto ricorso all'anticipazione di liquidità concessa dalla Cassa Depositi e Prestiti ai sensi del DL 35/2012, possono, mandando in economia l'impegno corrispondente all'anticipazione stessa, assunto nel titolo III della spesa, utilizzare tale somma per radiare residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità.

Conseguentemente, come previsto nell'art. 5 – Garanzia – del Contratto di Anticipazione tra l'Ente e la Cassa Depositi e Prestiti, l'Ente si impegna ad iscrivere nei propri bilanci, per tutta la durata dell'Anticipazione, le somme occorrenti al rimborso dell'Anticipazione”.

MOTIVAZIONE

Con il presente emendamento si chiede di introdurre la possibilità, per gli Enti che hanno fatto ricorso all'anticipazione di liquidità concessa dalla Cassa Depositi e Prestiti ai sensi del DL 35/2012, di utilizzare tali somme per radiare residui inesigibili o di dubbia esigibilità, mandando in economia l'impegno corrispondente all'anticipazione, assunto nel titolo III della spesa.

Nell'emendamento si dispone inoltre l'impegno da parte dell'Ente ad iscrivere nei propri bilanci, per tutta la durata dell'anticipazione di liquidità di Cassa Depositi e Prestiti, le somme occorrenti per il relativo rimborso.

Pagamenti TASI e TARI

All'articolo 2 del decreto legge 6 marzo 2014, n.16 aggiungere il seguente comma 2

“2. Al comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel testo modificato dalla lettera b) dell'articolo 1, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni

- a) il primo periodo è abolito;
- b) al secondo periodo, dopo le parole “Il versamento” sono aggiunte le parole “della Tasi,”

MOTIVAZIONE

La riformulazione del comma 688 della Legge di stabilità 2014, attualmente recata dall'articolo 1, comma 1, lett. b) del dl 16, diversifica le modalità di pagamento Tari e Tasi, disponendo che la riscossione della Tasi sia ricondotta esclusivamente al circuito F24.

Per la TARI si ammette, oltre all'F24, anche l'utilizzo delle “altre modalità offerte dai servizi elettronici interbancari e postali” già introdotte per il 2013 nel dispositivo Tares. Questo stesso dispositivo era previsto nella legge di stabilità 2014 per ambedue le componenti.

Introdurre difformità nelle modalità di pagamento della Tari e della Tasi appare inopportuno e ingiustificato, in quanto costituisce un obiettivo intralcio per le scelte dei Comuni che vogliono (e possono, sulla base della situazione delle rispettive banche dati) gestire in modo coordinato il prelievo Tasi-Tari, ad esempio inviando i modelli precompilati all'inquilino, comprendenti ambedue i prelievi, che potrebbero, alla luce della modifica recata dal dl 16, dover includere due modelli di pagamento distinti.

La scelta del Governo a poche settimane dall'approvazione della Legge di stabilità non appare altresì giustificata da motivi di opportunità connessi alla sollecita conoscenza dei dati di pagamento della Tasi. Si ritiene infatti che l'obiettivo della conoscenza tempestiva del dato di pagamento Tasi possa essere raggiunto agevolmente imponendo alle banche e a Poste italiane, quali intermediari comunque esclusivi del pagamento, l'invio di rendicontazioni omogenee a quelle dell'F24, come già previsto nell'ultima parte – invariata – del comma 688, che testualmente obbliga alla rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

Verifica gettito IMU anno 2013

All'articolo 7, comma 1, al testo del comma 729-quater della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole da “ per i soli comuni interessati,” sino a “30 giugno 2014.” sono soppresse;
- b) dopo le parole “, di cui al comma 729-ter, “ aggiungere le seguenti “le rettifiche in conto residui devono essere operate entro il 30 settembre 2014, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”
- c) dopo le parole “apposito impegno di spesa” aggiungere le seguenti “, non considerato ai fini del saldo di cui al comma 3 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.183,”

MOTIVAZIONE

L'articolo 7 del dl 16 introduce in legge la previsione della revisione del gettito dell'IMU 2013 già concordata con l'accordo relativo alla ripartizione dell'FSC 2013 del 25 settembre 2013. Tale revisione appare indispensabile per evitare che in talune situazioni (in particolare comuni di piccola dimensione demografica con basi imponibili da fabbricati D di valore rilevante) la ripartizione dell'FSC, determinata ex ante sulla base delle stime del gettito del gettito acquisito allo Stato per i fabbricati D, sia mal dimensionata e produca risultati distorti in termini di complessiva dotazione di risorse standard (IMU ad aliquota di base più assegnazione da Fondo di solidarietà).

La modifica proposta al comma 729-quater riguarda due aspetti operativi ed è necessaria in considerazione del periodo di attuazione della revisione, in concomitanza con la salvaguardia degli equilibri di bilancio. In primo luogo viene abolito il riferimento ai “comuni interessati” poiché in linea di principio nessun Comune è escluso dagli effetti della revisione del gettito, che viene effettuata in costanza delle risorse disponibili per l'FSC 2013 e pertanto rende necessario – almeno in teoria – il riassetto dell'intero riparto del fondo in presenza di qualsiasi variazione.

In secondo luogo, la modifica proposta permette di rendere neutrale la revisione del gettito IMU 2013 ai fini del patto di stabilità interno, poiché sul bilancio 2013 regola tale operazione in conto residui, mentre ove il comune debba impegnare spesa nel 2014 per alimentare il fondo di solidarietà comunale, tale spesa viene esclusa dal saldo utile ai fini del patto di stabilità interno.

Individuazione dei servizi indivisibili TASI

All'articolo 2 comma 1 aggiungere la seguente lettera:

i) "Al comma 682 lett b) il numero 2) è abrogato.

Conseguentemente al comma 683 le parole da "in conformità" fino a "del comma 682 e" sono sostituite con "che".

MOTIVAZIONE

La nuova imposta IUC si articola in due componenti, la TARI, che è finalizzata alla copertura del servizio di gestione dei rifiuti, e la TASI, che è finalizzata alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni in modo relativamente indifferenziato e quindi più simile ad un'imposta.

La legge di stabilità indica che con regolamento i comuni devono determinare, per quanto attiene alla TASI, la disciplina concernente:

- *La disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì delle capacità contributiva delle famiglie, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE*
- *L'individuazione di servizi indivisibili e l'individuazione analitica, per ciascuno dei servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.*

Viene inoltre proposta l'abolizione dell'obbligo di individuazione analitica dei servizi indivisibili e dei relativi costi. La componente Tasi ha, infatti, le caratteristiche di un'imposta e l'enumerazione dei servizi di riferimento costituisce una complicazione operativa fonte di possibili confusioni informative nei confronti del contribuente e della collettività amministrata. L'analisi dei costi dei servizi trova posto nei documenti di bilancio, con la dovuta maggiore articolazione informativa.

Disposizioni in materia di contrattazione decentrata

Modifiche all'articolo 4

Art. 4

(Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi)

All'articolo 4, al comma 3:

- dopo le partole *“agli atti”*, sono aggiunte le seguenti: *“di costituzione e”*;
- dopo le parole *“che non abbiano comportato”*, sono soppresse le seguenti *“né il superamento dei vincoli finanziari per la costituzione dei medesimi fondi né”*;

MOTIVAZIONE

L'emendamento è necessario al fine di meglio chiarire la portata applicativa della disposizione in oggetto; l'emendamento non comporta oneri aggiuntivi in quanto la norma continua a trovare applicazione solo per gli enti che hanno rispettato il patto di stabilità interno, la vigente disciplina in materia di spese ed assunzione di personale nonché le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

ARTICOLI AGGIUNTIVI

Disposizioni in materia di assunzioni e spese di personale

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1 bis (Misure di razionalizzazione della spesa)

1. *Dopo il comma 557 dell'articolo unico della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 è inserito il seguente: “557 quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli Enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente all'entrata in vigore della presente disposizione. La spesa di personale è da considerarsi comprensiva della spesa corrispondente alle assunzioni programmate ai sensi dell'articolo 39, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, senza che ciò comporti una prenotazione d'impegno contabile.”*
2. *All'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente: “E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere, a decorrere dal 1 gennaio 2014, nel limite del 50 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, del 60 per cento nell'anno 2016, dell' 80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018”;*
3. *Il comma 562 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è così modificato:*
 - a) *dopo le parole “non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno” sono aggiunte le seguenti: “, i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti e le Unioni di Comuni”;*
 - b) *le parole “dell'anno 2008” sono sostituite dalle seguenti: “dell'anno 2004.”.*
4. *All'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

“3. I processi associativi di cui precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni”.

MOTIVAZIONE

La modifica proposta al comma 1 è necessaria al fine di chiarire in via definitiva la portata applicativa del comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), anche a seguito delle recenti pronunce della Corte dei Conti che hanno fornito una lettura del dettato normativo molto restrittiva; l'emendamento non comporta oneri aggiuntivi in quanto è comunque fatto salvo il rispetto degli specifici obblighi di riduzione delle spese di personale e di contenimento delle assunzioni già definiti dalla legge.

La modifica proposta al comma 2 è necessaria poiché appare indispensabile ampliare, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale e coerentemente con quanto già previsto per le Amministrazioni statali, le possibilità assunzionali degli Enti

locali per i quali il blocco delle assunzioni, molto più incisivo rispetto al blocco attualmente previsto per le Amministrazioni centrali, sta determinando serie difficoltà nell'erogazione di servizi alla comunità. L'emendamento con comporta oneri aggiuntivi in quanto le spese di personale sono computate ai fini del rispetto degli obiettivi posti dal Patto di stabilità.

La modifica proposta al comma 3 è necessaria per evitare che i comuni di piccole e piccolissime dimensioni demografiche e le Unioni di Comuni di cui al comma 1 dell'articolo 16 del D.L. n. 138/2011, assoggettate al patto di stabilità – rispettivamente – a decorrere dal 2013 e dal 2014, debbano applicare il regime relativo alle spese e alle assunzioni di personale attualmente previsto per gli enti sottoposti al patto di stabilità, maggiormente penalizzante per il turn over e tale da compromettere, negli enti di minori dimensioni, la conservazione degli organici minimi necessari per assicurare lo svolgimento delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi.

In secondo luogo, si propone di coerentizzare il limite di spesa del personale con le pregresse evoluzioni normative,; la recente modifica, operata con la legge n. 44/2012, che ha sostituito il riferimento al 2004 con quello al 2008, si è rivelata particolarmente penalizzante per i numerosi piccoli e piccolissimi Comuni che hanno registrato un contingente calo della spesa nel 2008 rispetto al 2004.

Entrambe le proposte emendative non determinano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto riferite a spese già legittimamente assestate nei precedenti esercizi finanziari annui secondo il principio della virtuosità di bilancio.

La modifica proposta al comma 4 mira a chiarire che fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di spese di personale ed assunzioni, i processi associativi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli, proprio al fine di garantire una maggiore flessibilità.

Assunzioni di dirigenti a tempo determinato

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

Articolo 4 bis

1. Il comma 1 dell'articolo 110 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è così sostituito: "1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi copribile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore ad un terzo dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico. La selezione è condotta sulla base della previa definizione da parte del comune del profilo di dirigente richiesto, con riferimento allo specifico incarico e alle esigenze derivanti dalle linee programmatiche del comune. In ogni caso i candidati devono possedere, oltre agli specifici requisiti relativi al posto da ricoprire, la laurea magistrale e un'adeguata esperienza professionale coerente con le disposizioni contenute nell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La selezione è compiuta da una commissione costituita esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di selezione, scelti tra dirigenti dell'amministrazione, docenti e altri professionisti esterni alla medesima, che non siano componenti dell'organo di direzione politica o ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali."

2. Il comma 5 dell'articolo 110 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è così sostituito: "Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio."

3. L'articolo 19, comma 6 quater, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è abrogato.

4. All'articolo 9, comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Per gli enti locali il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 70 per cento della spesa sostenuta nel 2009."

MOTIVAZIONE

Il recente intervento normativo operato con decreto legge n. 16/2012, convertito in legge n. 44/2012, non ha risolto le problematiche negli Enti locali relative alla possibilità di conferire incarichi dirigenziali con contratti a termine.

Infatti, occorre considerare che la percentuale massima di incarichi a termine ivi individuata - 10% del totale dei posti di qualifica dirigenziale a tempo indeterminato - non consente, nella stragrande maggioranza degli enti, di assumere neppure un dirigente.

Il presente emendamento definisce un assetto rispettoso del principio per cui le pubbliche amministrazioni assumono di regola con contratti a tempo indeterminato (cfr. art. 36 D. Lgs n. 165/2001) e, naturalmente, del principio per cui ai pubblici impieghi si accede mediante procedure selettive pubbliche, garantendo tuttavia la giusta dose di

flessibilità ed autonomia all'interno degli enti (in questa direzione anche Corte dei conti Lazio n. 47/2011 e Toscana n. 519/2011).

La modifica proposta all'ultimo comma è finalizzata a consentire agli Enti locali un maggiore margine di autonomia nel ricorso alle forme di lavoro flessibile, coerentemente con l'esigenza di garantire servizi ai cittadini. L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi perché restano comunque fermi gli obblighi di riduzione della spesa di personale complessiva.

Assunzioni di personale nelle società partecipate

Dopo l'articolo 20 bis è inserito il seguente:

Articolo 20 ter

1. All'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: *c. 2 bis*. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo, si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'Ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a proprio carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello fermo restando il contratto nazionale in vigore al 1 gennaio 2014. Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie, sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione.
2. L'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 è abrogato.

MOTIVAZIONE

L'emendamento viene proposto in quanto le norme che impongono anche all'universo delle società partecipate, delle Aziende speciali, Istituzioni, ecc. il rispetto dei vincoli in materia di assunzioni, spese di personale e riduzione degli oneri contrattuali, consulenze ed indennità sono poco chiare e di difficile interpretazione, sia relativamente all'ambito di applicazione che alla portata dei citati vincoli.

Inoltre, con la legge di stabilità 2014 sono stati estesi i vincoli assunzionali anche alle Aziende speciali ed alle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie, finora opportunamente escluse dagli stessi, proprio perché trattasi di servizi ed attività ad alto impiego di capitale umano. Nello specifico, la deroga contenuta nella legge di stabilità, che consente ai Comuni di escludere, con propria motivata deliberazione, dal regime limitativo le assunzioni di personale per le singole aziende speciali e istituzioni che gestiscono tali servizi, appare del tutto insufficiente, in quanto la norma pone comunque l'obbligo di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio e di contenimento della spesa di personale; in evidente antitesi con la finalità stessa della deroga.

Fermo restando, pertanto, la necessità e l'opportunità di estendere anche ai soggetti controllati dagli enti locali specifici limiti in materia di spese di personale, si rende

indispensabile una rivisitazione della normativa, al fine di fare chiarezza e definire un assetto di regole che sia effettivamente applicabile anche a tali soggetti.

Modifiche alla disciplina del pre-dissesto articolo 243-bis comma 8 lettera g)

All'articolo 3 aggiungere il seguente comma:

All'articolo 243-bis, comma 8 lettera g), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere infine le seguenti parole: "fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge".

MOTIVAZIONE

La norma prevede per gli Enti che accedono alla procedura pluriennale di riequilibrio l'impossibilità di contrazione di nuovo indebitamento salvo che per i debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento.

La modifica proposta si rende necessaria al fine di tenere conto di eventuali deroghe disposte da altre norme.

Modifiche alla disciplina del pre-dissesto articolo 243-bis comma 9 lettere b) e c)

All'articolo 3 aggiungere il seguente comma:

All'articolo 243-bis, comma 9, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

- b) ***entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per prestazioni di servizi, di cui all'intervento 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie, inclusi i debiti fuori bilancio classificabili all'interno di tale tipologia di spesa. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, sono osservate le seguenti disposizioni:***
- 1. l'ammontare complessivo della riduzione deve essere almeno pari alla somma dei risparmi cumulati registrati nei cinque anni, calcolati per ciascun anno tenendo conto dell'importo risultante, per tali tipologie di spesa, dall'ultimo rendiconto approvato;***
 - 2. dalla base di calcolo vanno eliminate le somme destinate alla copertura dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto, nonché le somme finalizzate al servizio di trasporto pubblico locale;***
- c) ***entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti, di cui all'intervento 05 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, sono osservate le seguenti disposizioni:***
- 1. l'ammontare complessivo della riduzione deve essere almeno pari alla somma dei risparmi cumulati registrati nei cinque anni, calcolati per ciascun anno tenendo conto dell'importo risultante, per tali tipologie di spesa, dall'ultimo rendiconto approvato;***
 - 2. dalla base di calcolo vanno eliminate le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, ad Enti, Agenzie e/o Fondazioni Lirico Sinfoniche;***

Ed infine, all'articolo 243-bis, comma 9, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) ferma restando la necessità di dare comunque attuazione ai tagli richiamati nei due punti precedenti, l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in termini di valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa rientranti negli interventi 03 e 05. Tali compensazioni dovranno essere puntualmente evidenziate all'interno del piano di riequilibrio approvato;

MOTIVAZIONE

L'attuale previsione normativa prevede un taglio netto del 10%, da programmare nei primi tre anni di adesione alla procedura, delle prestazioni di servizio, intervento 03, della spesa corrente. Nel computo, devono essere incluse anche le spese con specifico finanziamento a carico del bilancio di altri enti. Poiché il taglio percentuale deve essere calcolato sull'intero importo della spesa rientrante nell'intervento 03, la previsione di un taglio del 10%, combinata all'impossibilità di comprimere spese legate a finanziamenti specifici, determina, di fatto, l'applicazione di una percentuale di taglio superiore a quella prevista. Inoltre, la formulazione del taglio basata sul target di spesa, piuttosto che sulla mera riduzione lineare da misurare al termine del periodo di riferimento, garantisce il raggiungimento dell'obiettivo stabilito dalla legge contenendo, entro limiti maggiormente accettabili in relazione all'attuale congiuntura economica, il sacrificio imposto alla collettività.

Analogamente, il termine di tre anni per il raggiungimento del target non appare congruo rispetto alla possibile durata massima del piano. L'estensione del periodo entro il quale il target di risparmio deve essere raggiunto appare più in linea con la previsione di durata massima del piano.

Infine, è introdotta la facoltà per l'ente aderente alla procedura pluriennale di riequilibrio di compensare, nel corso del quinquennio, le misure di rientro e contrazione della spesa corrente compensandone l'effetto totale pur non rispettando le specifiche prescrizioni. Si tratta di una scelta legata al fatto che ciascun ente, in attuazione di proprie scelte di carattere puramente gestionale, potrebbe avere necessità di allocare diversamente le somme in bilancio. La normativa attuale non prevede tale facoltà, determinando un evidente vulnus in termini di autonomia degli enti.

Modifiche alla disciplina di riequilibrio finanziario, articolo 243-ter comma 2

All'articolo 3 aggiungere il seguente comma:

All'articolo 243-ter, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, aggiungere infine il seguente periodo: “, fatto salvo per quanto stabilito al D.L. 145 del 23/12/2013 all'art 13 comma 9, in virtù del quale il periodo massimo di restituzione si intende elevato ad un trentennio.”

MOTIVAZIONE

La norma prevede per gli enti che hanno deliberato la procedura pluriennale di riequilibrio una anticipazione a valere sul Fondo di Rotazione, con la modalità della relativa restituzione nel periodo massimo di un decennio.

L'emendamento al secondo comma in questione prevede, per l'ente di cui alla deroga, che il periodo massimo di restituzione della anticipazione sia elevato ad un trentennio, agevolando la propensione dell'Ente all'investimento.

Pagamenti e anticipazione di liquidità. Modifiche al D.L. n. 35 del 2013.

All'articolo 3 aggiungere il seguente comma:

All'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito con la legge 6 giugno 2013 n. 64, sostituire il comma 13 con il seguente:

13. Gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili, inclusi i Debiti fuori bilancio, di parte corrente, riconosciuti ai sensi dell'art. 194 del TUEL 267/2000 maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di liquidità, in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, chiedono alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalità stabilite nell'addendum di cui al comma 11, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti.

L'anticipazione e' concessa, entro il 15 maggio 2013 a valere sulla Sezione di cui al comma 11 proporzionalmente e nei limiti delle somme nella stessa annualmente disponibili ed e' restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni, iscrivendo il valore della anticipazione concessa ai sensi del DPR 194 del 31/01/1996, nella parte entrata del bilancio dell'ente al codice 5.03 e nella parte della spesa al codice intervento 3.01.03.03, e dall'anno successivo alla erogazione, imputando il valore dell'ammortamento delle rate trentennali e per gli interessi al competente intervento 06 della spesa corrente, alle specifiche annualità in forza di impegni iscritti nelle annualità dei bilanci pluriennali in cui ricade il rimborso

MOTIVAZIONE

Il comma in questione disciplina la gamma dei pagamenti in forza della anticipazione di liquidità concessa dalla CDP.

L'emendamento in questione ricomprende tra i debiti certi, liquidi ed esigibili anche i Debiti Fuori Bilancio riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012.

L'emendamento, inoltre, disciplina la modalità di contabilizzazione della restituzione della anticipazione in parola, specificando che la stessa sia imputata alle annualità competenti in forza di specifici impegni pluriennali.